



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

LA RETTRICE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018 n. 1680, prot. n. 207006;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto rettorale 16 settembre 2020, n. 991, prot. n. 134679;
- VISTO il Decreto rettorale n. 1642, prot. n. 243808 del 31 dicembre 2020 con il quale sono stati nominati i membri interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze per la durata di quattro anni solari, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2024;
- VISTI i successivi Decreti rettorali di nomina dei membri esterni del Consiglio di amministrazione in sostituzione dei membri esterni dimissionari e decaduti, per la durata di quattro anni solari a decorrere dal rispettivo decreto di nomina;
- CONSIDERATO che il prossimo 31 dicembre 2024 terminerà il mandato dei soli membri interni del Consiglio di amministrazione;
- RILEVATO che occorre avviare le procedure previste dalle suddette fonti per il rinnovo dei membri interni del Consiglio di amministrazione, per la durata di quattro anni solari, con decorrenza dal 1° gennaio 2025,

DECRETA

Art. 1

(Indizione elezioni e avvio procedura di nomina)

1. Sono indette le elezioni per la nomina di cinque membri interni del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze. Le elezioni si svolgeranno nei giorni **martedì 3 e mercoledì 4 dicembre 2024** secondo la procedura descritta negli articoli che seguono:



Art. 2
(Durata della Carica)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Rettore con proprio decreto, entrano in carica dal 1° gennaio 2025 e durano in carica quattro anni solari. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 3
(Elettorato attivo e passivo: disposizioni generali)

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultano privati o sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, penale o in via cautelare nelle more di questo. E' escluso dall'elettorato passivo il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria o in congedo.

2. In tutti gli altri casi di esonero dal servizio spetta il solo elettorato attivo.

Art. 4
(Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;
- b) ai ricercatori a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;
- c) al personale tecnico-amministrativo e dirigente, ai lettori e ai collaboratori esperti linguistici, in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze, i cui voti saranno computati nella misura del 25% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso;
- d) ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, negli organi centrali di ateneo.

2. Gli elenchi degli elettori saranno pubblicati sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni.

Art. 5
(Elettorato passivo- candidature)



1. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possedere comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;
- b) non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
- c) appartenere ai ruoli dell'Ateneo, con rapporto di servizio a tempo pieno; i Professori ed i Ricercatori in regime di tempo definito possono candidarsi ove, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto ad optare, in caso di elezione, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato;
- d) assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a riposo;
- e) non essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o, cautelativamente, in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Art. 6

(Termini e modalità di presentazione delle candidature)

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, dovranno consegnare la seguente documentazione, debitamente datata e sottoscritta, **entro e non oltre le ore 13:00 del 25 ottobre 2024**:

- a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1) al presente decreto;
- b) curriculum vitae;
- c) le linee programmatiche che il candidato intende seguire nel corso del mandato;
- d) dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico di cui all'allegato n. 2) del presente decreto;
- e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Il plico contenente la documentazione di cui al comma 1 deve essere indirizzato alla Magnifica Rettore - Università degli Studi di Firenze - Piazza san Marco, 4 - 50121 Firenze; sulla busta deve essere indicata la dicitura "Contiene domanda di partecipazione a selezione componenti interni CdA" e deve pervenire, entro i termini previsti al comma 1, secondo una delle seguenti modalità:



- a) consegnata personalmente dal candidato all'Unità di Processo Affari Istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco, 4, Firenze, I° piano, stanza 123, nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. **La documentazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta in originale con firma autografa.**
- b) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando da un indirizzo PEC **personale del candidato** una Pec all'indirizzo ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it contenente la documentazione di cui al comma 1 in formato PDF, compilata e sottoscritta dal titolare della Pec con la **propria firma digitale** (certificata da soggetto iscritto all'apposito elenco tenuto dal CNIPA).

3. Fuori dalle ipotesi di invio della domanda a mezzo PEC, nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione.

4. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione e il curriculum vitae saranno trattati, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del procedimento di designazione.

5. Il Senato Accademico vaglia le candidature pervenute per verificare la loro stretta rispondenza ai requisiti previsti dal precedente art. 5, comma 1 lettera a), nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne. La votazione sull'ammissibilità di ciascuna candidatura avviene a scrutinio segreto.

6. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 39, comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato accademico provvederà alla selezione delle candidature entro il 12 novembre 2024.

7. Le candidature selezionate ai sensi del comma precedente sono pubblicate all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni.

Art. 7 (Incompatibilità)

1. Il membro interno del Consiglio di Amministrazione non può:

- a) ricoprire altre cariche accademiche come definite dall'art. 47 comma 6 bis del vigente Statuto;
- b) essere membro di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di



Dipartimento;

- c) ricoprire il ruolo di Direttore o membro del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di specializzazione;
- d) rivestire alcun incarico politico per la durata del mandato;
- e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
- f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione dell'attività universitaria nel Ministero e nell'Anvur, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

(Operazioni di voto e scrutinio)

1. Le votazioni hanno luogo i giorni **martedì 3 dicembre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e mercoledì 4 dicembre 2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.**

Solo in queste date e in queste fasce orarie agli elettori sarà consentito esprimere il loro voto.

2. Per le elezioni dei membri interni del Consiglio di amministrazione viene adottata quale modalità di voto una procedura telematica con espressione del voto a distanza.
3. La procedura si svolgerà tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico denominata ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di segretezza, certezza e unicità. L'elettore potrà accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo o con lo SPID ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.

L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore. Il sistema verificherà che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglierà quindi il voto espresso dall'elettore. I voti saranno registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non saranno consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. terminate le votazioni la Commissione di seggio chiuderà le votazioni e avvierà lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto verranno automaticamente de-crittografati e il sistema produrrà un report immediato dei risultati in formato non modificabile che verrà certificato dal sistema.

La Commissione procederà, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.



4. Per la votazione è costituito un unico seggio elettorale presso la sede del Rettorato, Piazza S. Marco, n. 4, la cui composizione sarà nominata con successivo decreto.
5. Gli elettori che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell'espressione del voto, o non avessero la necessaria strumentazione, possono recarsi presso la segreteria del proprio dipartimento o presso gli uffici dell'amministrazione a cui sono assegnati, oltre che presso la sede del seggio elettorale unico, dove troveranno una o più postazioni informatiche per l'espressione del voto.
6. La votazione è valida se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto, determinata calcolando il numero degli appartenenti del Personale tecnico-amministrativo, dei Collaboratori ed esperti linguistici e dei Dirigenti, di cui all'art. 4, comma 1 lett. c), nella misura del 25%.
7. Si può esprimere una sola preferenza indicando il candidato prescelto.
8. Lo scrutinio dei voti ha luogo immediatamente dopo la conclusione della votazione.
9. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
10. Tutte le operazioni elettorali del Seggio sono pubbliche.
11. Tutte le informazioni ulteriori sulle modalità di voto sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo alla pagina web dedicata alle Elezioni.

Art. 9 **(Commissione Elettorale Centrale)**

1. La Commissione Elettorale Centrale, costituita ai sensi degli artt. 3, 26 e 31 del Regolamento Generale di Ateneo, verifica la validità delle votazioni e i risultati pervenuti; procede immediatamente a comunicare alla Rettrice l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
2. La Commissione Elettorale sovrintende sulla campagna elettorale e su tutte le fasi del procedimento elettorale.
3. La Commissione decide, in via definitiva, i ricorsi proposti contro i risultati proclamati dalla Rettrice ed ogni altro ricorso relativo al procedimento elettorale.

Firenze,

La Rettrice
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)

Visto del Dirigente competente
(Dott. Massimo Benedetti)